

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 609

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001 (*)

—————

Misure urgenti per la riduzione dell’inquinamento atmosferico
derivante dal benzene

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il benzene fa parte della famiglia degli aromatici, è una sostanza cancerogena presente già nel greggio e, dopo la sua lavorazione, nelle benzine, delle quali è sempre stato un costituente. Gli aromatici, ad esempio xilene, toluene, ecc., sono dei componenti fondamentali delle benzine per garantire le caratteristiche ottaniche richieste dai motori delle auto. Gli idrocarburi aromatici già presenti nel greggio, si ritrovano in tracce nella benzina e nei gasoli. Allo scarico dei motori a benzina, le emissioni di IPA (idrocarburi policiclici aromatici) sono invece dovute in buona parte alla trasformazione, nel processo di combustione, di altri idrocarburi presenti nella benzina.

I sindaci tra le cui responsabilità c'è la tutela della salute dei cittadini, in particolare quella dei bambini, chiedono iniziative strutturali e di forte impatto. Non bastano più provvedimenti parziali e di emergenza: oltre

a chiudere in modo definitivo e permanente al traffico privato i centri urbani (e i sindaci lo possono fare) dobbiamo attivare serie politiche di sviluppo del trasporto collettivo ed incentivi all'uso della bicicletta, ma anche agire sulla qualità e composizione dei carburanti, riducendo urgentemente e drasticamente i componenti precursori dell'inquinamento nelle benzine distribuite e utilizzate nelle aree urbane. Serve, a questo fine, una benzina senza piombo a bassissimo contenuto di benzene e di aromatici, prevedendo che essa sia l'unico tipo di benzina venduto nelle aree urbane. Questa proposta deve intendersi come un passo intermedio verso una situazione a lungo termine che dovrà considerare la graduale diffusione di tale benzina su tutto il territorio nazionale, con la definitiva scomparsa dell'attuale benzina senza piombo, che si caratterizza per un alto contenuto di benzene e di aromatici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene)

1. A decorrere dal 30 giugno 2002 tutte le benzine distribuite nelle aree di cui all'articolo 2 devono avere un contenuto massimo consentito di benzene dello 0,5 per cento in volume e un contenuto massimo consentito di idrocarburi aromatici del 20 per cento in volume.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2. Per esigenze di prevenzione dell'inquinamento e di tutela della salute dei cittadini, i sindaci di comuni aventi un numero di abitanti inferiore possono adottare le misure di cui alla presente legge nelle situazioni e nei casi di particolare concentrazione di traffico automobilistico e di inquinamento atmosferico, rilevato tramite sistemi di rilevamento del traffico e della qualità dell'aria.

3. Ai fini della presente legge si intende per area comunale l'area urbana centrale e periferica, con insediamenti residenziali e attività terziarie, con traffico prevalentemente locale. La definizione dell'area deve comunque essere deliberata dai singoli comuni in funzione di parametri tecnici quali la configurazione dei centri urbani, la tipologia del traffico, i livelli di inquinamento, e di tipo organizzativo quali l'identificabilità dell'area e la possibilità di controlli. I singoli comuni

devono definire entro il 31 dicembre 2001 l'area urbana soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.

4. Costituiscono oggetto della presente legge le benzine destinate all'alimentazione di tutti i tipi di mezzi trasporto, pubblico e privato, distribuite nelle stazioni di servizio stradali e nei punti di rifornimento privati.

Art. 3.

(Misure di controllo e sanzioni)

1. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 4 novembre 1997 n. 413.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate nelle aree di cui all'articolo 2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali.

3. L'immissione al consumo nelle aree di cui all'articolo 2, comma 3, di benzine non rispondenti a quanto stabilito dall'articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 250.000. In caso di recidiva sono sospese le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.